

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2021, n. 11-2997

Parere ex art. 24, comma 3 del D.lgs. 152/2006 nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto "S.S. 28 del Colle di Nava - Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovi' con collegamento alla S.S. 28 Dir-564 e al casello A6 "Torino-Savona" III Lotto Variante di Mondovi'", localizzato in Comune di Mondovi' (CN), presentato dalla Societa' ANAS S.p.A.'.

A relazione degli Assessori Gabusi, Marnati:

Premesso che:

in data 14.12.2020, la Società ANAS S.p.A ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, istanza di avvio della procedura di VIA di competenza statale, comprensiva di valutazione di incidenza, in merito al progetto definitivo "S.S. 28 del Colle di Nava – Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla S.S. 28 Dir-564 e al casello A6 "Torino-Savona" III Lotto Variante di Mondovì", localizzato in Comune di Mondovì (CN), nell'ambito della quale la Regione esprime il proprio parere ai sensi dell'art. 24, comma 3 del citato D.lgs. 152/2006, secondo le modalità disciplinate dall'art. 18 della l.r. 40/1998;

in data 22.12.2020, con nota prot. n. 10772, la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) ha comunicato alla Regione e agli altri Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web e la conseguente decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni per l'espressione dei rispettivi pareri, come stabilito dall'art. 24, comma 3 del D.lgs. 152/2006.

Dato atto che, come da documentazione agli atti degli uffici regionali competenti:

ai fini dell'istruttoria tecnica, è stato attivato lo specifico Organo tecnico regionale di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, n. 40, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione del parere regionale previsto dall'art. 24, comma 3 del D.lgs. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art. 18 della legge regionale citata;

con nota prot. n. 126611 del 22.12.2020 del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, il Nucleo Centrale ha attivato l'Organo Tecnico Regionale sul progetto, individuando come Direzione competente la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e tra le Direzioni interessate all'istruttoria le Direzioni Ambiente Energia e Territorio, Agricoltura e Cibo, Competitività del Sistema regionale, Sanità;

quale Responsabile del Procedimento è stato nominato l'ing. Michele Marino del Settore Infrastrutture strategiche della Regione Piemonte con determinazione n. 44/A1800A del 07.01.2021 della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica;

nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale, è stata indetta la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l.r. 40/1998, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di cui all'oggetto, alle cui sedute, svoltesi nelle date del 25.01.2021 e del 8.02.2021, sono stati convocati i soggetti istituzionali interessati di cui all'art. 9 della citata legge regionale: Provincia di Cuneo, Comune di Mondovì e ARPA Piemonte, in quanto supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica.

Preso atto che:

l'intervento proposto consiste nella realizzazione del lotto III della tangenziale di Mondovì secondo gli standard di "strada extraurbana secondaria", con uno sviluppo di ca. 2600 m, con innesti sulle viabilità esistenti mediante svincoli a rotatoria, e nella realizzazione di un intervento in area urbana, di connessione tra il rione Borgato ed il Km 31 della S.S. 28. E' previsto in particolare l'attraversamento dei torrenti Ellero, con un viadotto di circa 240 mt a quattro campate ed Ermena con un ponte a due campate.

Per dare attuazione a questi interventi è prevista l'installazione dei seguenti cantieri:

- cantiere base, ad ovest, in prossimità dell'innesto sulla rotonda esistente, interesserà un'ampia parte di terreno agricolo tra l'infrastruttura stradale e l'orlo del terrazzo fluviale a servizio del primo tratto stradale a cielo aperto, della galleria artificiale e della trincea;
- cantiere operativo 1, sulla sponda del Torrente Ellero, presso il previsto imbocco ovest della galleria naturale attraverso la collina di San Lorenzo;
- cantiere 2, all'imbocco est della galleria;
- il cantiere 3 è posto nell'attuale area a parco pubblico con prato arborato a ridosso della Cappella dell'Annunziata;

sono previste tre piste di cantiere con sezione tipo di 6.00 m di larghezza realizzate in misto stabilizzato e conglomerato bituminoso:

- pista A, con sviluppo dalla rotatoria sulla S.P. 5 "Villanova", per circa 200 m in direzione da Ovest verso Est parallelamente all'asse principale, consentirà l'accesso al cantiere base, la costruzione della galleria artificiale e la costruzione del tratto di corpo stradale compreso tra la rotatoria e la galleria artificiale;
- pista A1, che da una diramazione della S.P. 5 "Villanova" raggiunge la spalla del viadotto sul fiume Ellero e consentirà quindi la costruzione del corpo stradale compreso tra la galleria artificiale e il viadotto e parte delle strutture del viadotto stesso. La pista si sviluppa per una lunghezza di circa 1070 m;
- pista B, che collega via Vecchia di Frabosa al cantiere operativo 1, a margine dell'imbocco Ovest della galleria naturale, e consentirà la costruzione di parte delle strutture del viadotto sul Fiume Ellero e i lavori della galleria naturale dall'imbocco Ovest;

il traffico atteso sulla viabilità pubblica in termini di mezzi/giorno, è riferito al materiale da movimentare, stimato pari a 600.000 mc. La maggior parte del materiale (400.000 mc circa) verrà movimentato dai cantieri operativi 1 e 2 nella fase di scavo della galleria naturale in 570 giorni; per ciascun cantiere è stato stimato un traffico giornaliero medio pari a 60 veicoli/giorno.

Dato atto che durante i lavori della Conferenza dei servizi, in base a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, della l.r. 40/1998, sono stati acquisiti i seguenti contributi all'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale:

- Direzione Ambiente, Energia e territorio:
 - Parere tecnico di Direzione - nota prot. n. 16584 del 12.02.2021;
 - Settore Copianificazione urbanistica area sud-ovest nota prot n. 15239 del 10.02.2021;
 - Settore Territorio e Paesaggio nota prot. n 15873 del 11.02.2021
- Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere nota prot. n. 1542 del 08.02.2021.
- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica:
 - Settore Tecnico Regionale Cuneo nota prot. n. 5739 del 05.02.2021
 - Settore Geologico nota prot. n. 6573 del 10.02.2021
 - Settore Difesa del Suolo nota prot. n. 7292 del 12.02.2021
- ARPA Piemonte contributo tecnico-scientifico nota prot. n. 12333 del 09.02.2021.

Dato atto, inoltre, che dalle riunioni dell'Organo Tecnico regionale, dalle riunioni di Conferenza di Servizi e dai contributi pervenuti sono emersi i seguenti elementi istruttori, di seguito riportati suddivisi per ambiti:

Coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica

A seguito di verifica rispetto allo strumento urbanistico vigente del Comune di Mondovì, così come reperibile negli elaborati progettuali disponibili sul sito del MATTM (in particolare elaborato 01.05_P00_EG00_GEN_CT01_B - Strumenti urbanistici 1:10.000), è stata effettuata la verifica delle zone interessate dal progetto e si sono riscontrati i seguenti vincoli:

- Vincoli Geomorfologici:
- CLASSE 1 - Aree a pericolosità geomorfologica minima o nulla
- CLASSE 2 - Aree a pericolosità geomorfologica moderata
- CLASSE 3a1, 3a2, 3b - Aree a pericolosità geomorfologica da elevata a molto elevata
- Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923 n. 3267)
- Vincoli paesaggistici - Vincolo di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/04 (aree Galasso).

Nello specifico l'opera afferente il 3° lotto é stata oggetto di apposita variante urbanistica n. 15 del marzo '98, che ne aveva già individuato il percorso, in parte "prescritto" ed in parte "proposto", con le specifiche valenze normative indicate all'Art. 59 - Viabilità ed i tracciati ferroviari delle norme di attuazione di P.R.G.C.

Successivamente il Comune di Mondovì, con nota prot. 22002 del 05.07.2018, ha richiesto una modifica progettuale che prevede la soppressione dello svincolo in destra idrografica del Fiume Ellero, e la realizzazione di un nuovo collegamento fra il rione Borgato ed il Km 31 della SS 28 mediante un ponte ad unica campata sul torrente Ermena.

La documentazione presentata evidenzia che l'asse principale presenta limitate porzioni delle opere da eseguire a cielo aperto e segnatamente il viadotto Ellero, nonché i tratti che precedono e seguono gli imbocchi ovest ed est della galleria naturale, che intercettano ambiti soggetti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 lett. c) e g) (torrente Ellero e aree boscate) del D.lgs 42/2004 e s.m.i.; l'asse secondario attraversa anch'esso ambiti assoggettati alla medesima tutela (torrente Ermena, aree boscate).

Risulta in generale da sviluppare ed approfondire la verifica di coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi e le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr), anche a fini della approvazione, nelle successive fasi procedurali, della contestuale variante urbanistica.

Analisi delle alternative di tracciato

La procedura di valutazione si svolge sul progetto definitivo del singolo lotto III del più esteso progetto della variante dell'abitato di Mondovì, i cui due primi lotti risultano già completati ed operativi. La scelta del tracciato dell'asse principale si è basata sull'analisi di diverse alternative: la cosiddetta alternativa 2 è stata scelta in quanto ritenuta migliorativa rispetto alle documentate problematiche di stabilità dei versanti. Per quanto concerne invece l'asse secondario, si rileva che la localizzazione ora proposta – più vicina al centro abitato rispetto alla opzione preliminare, scartata a causa dell'instabilità del versante collinare - risulta molto prossima all'ambito assoggettato a tutela paesaggistica per effetto della D.G.R. n. 1-62 del 12/07/2019 interessante il "Rione Piazza di Mondovì" - seppur non direttamente interferito - e rappresenta una ulteriore interferenza con i beni paesaggistici (corsi d'acqua ed aree boscate), pertanto andrebbe adeguatamente approfondita anche l'alternativa relativa alla realizzazione del solo asse principale.

Valutazione degli impatti

Fatti salvi gli impatti sui beni e componenti paesaggistiche in fase di cantiere, in linea di massima reversibili a fronte di una corretta esecuzione degli interventi di ripristino previsti - con riferimento nello specifico alla fase di esercizio si rileva che, nel complesso, gli interventi (asse principale e secondario) non interferiscono direttamente con immobili ed aree di cui all'art. 136 del già citato D.Lgs. 42/2004.

L'asse principale presenta tratti in galleria, parte artificiale e parte naturale, estesi rispetto allo sviluppo complessivo del tracciato, che limitano pertanto le interferenze visive con il contesto paesaggistico ed appaiono in grado di mitigare in parte – fin dalla fase progettuale - l'impatto

diretto sui beni paesaggistici nonché l'impatto indiretto collegato alla potenziale perdita di ulteriore suolo agricolo.

I tratti in viadotto ed in parte le aree di cantiere impattano sui corpi idrici e sulla vegetazione riparia anche conseguentemente alla previsione di opere di protezione lungo le sponde, nonché per il posizionamento e protezione delle pile in alveo; la compagine vegetazionale riparia, oggetto di tutela, risulta direttamente incisa. Anche il paesaggio rurale risulta alterato dalla realizzazione dei due imbocchi della galleria naturale, in particolare sul lato ad ovest, dove è ubicato un pilone votivo nei pressi di un cascinale.

Emissioni in atmosfera

Poiché a tutt'oggi anche nella Provincia di Cuneo permangono criticità nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa per la qualità dell'aria per le polveri sottili, si sottolinea l'importanza di mettere in atto tutte le azioni di mitigazioni possibili per ridurre al minimo l'emissione di polverosità dai cantieri.

Ambiente Idrico

Il piano di monitoraggio proposto per le acque superficiali prevede analisi di tipo chimico/fisico/batterologico e biologico (analisi della comunità dei macro-invertebrati). In entrambi i torrenti verranno individuate due stazioni di campionamento (una a monte e una a valle dell'opera) per un totale di quattro stazioni che verranno monitorate in tre fasi differenti: fase ante-opera (AO), fase di costruzione (CO) e fase post-opera (PO). Si ritiene che il piano di monitoraggio ambientale (PMA) proposto sia condivisibile, purché venga inserito anche il monitoraggio biologico per la componente ittica, al fine di verificare eventuali anomalie nell'ambiente lotico.

Rete ecologica

Dall'esame della situazione del territorio deriva l'importanza di conservare gli elementi naturalistici esistenti allo scopo di evitare una ulteriore frammentazione del territorio. A tal fine è fondamentale prevedere una progettazione dell'intervento che tenga in considerazione la ricucitura delle connessioni attraverso il mantenimento e /o ripristino e la creazione di nuovi corridoi ecologici a supporto del recupero ambientale dell'opera valorizzando gli elementi naturalistici esistenti.

Impatto acustico

Sulla base delle valutazioni effettuate, si ritiene che l'intervento in progetto non debba portare criticità al rispetto dei vigenti limiti acustici ad eccezione della fase di cantiere.

Terre e rocce da scavo

I campionamenti sono stati eseguiti tra giugno e novembre 2019, da 2 pozzetti esplorativi e da 4 sondaggi geognostici spinti a diverse profondità. Le profondità di indagine e di campionamento sono state stabilite tenendo conto della profondità di scavo raggiunta dal progetto nonché delle tipologie di terreni intercettati così come previsto dall'Allegato 2 del D.P.R. 120/2017.

In totale sono stati prelevati n. 13 campioni: tutti rispettano i limiti di riferimento della colonna A "Siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale" della Tab. 1, Allegato 5, Titolo V della Parte Quarta D.Lgs. 152/2006, destinazione d'uso conforme alla destinazione urbanistica specifica dell'area in esame. Il Piano di Utilizzo contempla specificatamente la gestione delle terre e rocce da scavo nel regime di "sottoprodotto" (nel caso del riutilizzo al di fuori del sito di produzione), oppure nel regime dei materiali esclusi dal regime dei rifiuti (nel caso del riutilizzo interno).

Per quanto riguarda il Riutilizzo esterno delle Terre e Rocce da Scavo, in considerazione dei tempi di realizzazione delle opere il proponente ha individuato uno o più siti di destinazione dello smarino, in esubero in quanto non riutilizzabile nell'ambito dell'opera, che ammonta a ca. 295.000 mc in banco, pari a circa 383.000 mc in mucchio.

Sulla base dei dati indicati nel Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (Elab. 18), i volumi di terreno movimentati ammontano complessivamente a 1.324.400 mc pertanto, l'intervento rientra

nei dettami di cui all'art. 13 della l.r. 23/2016. Nella successiva fase per il perfezionamento dell'Intesa – Stato – Regione ai sensi del DPR 383/1996, dovrà quindi essere presentato un Piano di reperimento e gestione dei materiali litoidi, che dovrà essere valutato e approvato contestualmente al progetto dell'opera stessa, così come previsto dalla l.r. 23/2016.

Difesa del Suolo

in merito all'applicazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni PGRA sul torrente Ellero, si evidenzia che la pericolosità rappresentata nelle mappe del Piano deriva dalla trasposizione del quadro del dissesto contenuta nel Piano regolatore del Comune che è adeguato al PAI dal 2004.

Non essendo state effettuate delle verifiche idrauliche specifiche, in quel tratto di torrente, la delimitazione è avvenuta su base geomorfologica e ha dato origine ad un unico scenario di pericolosità H, ovvero alta. E' in effetti la traduzione della delimitazione del dissesto e secondo la classificazione del PAI individuato dal piano regolatore.

Nell'area interferisce il viadotto di attraversamento del torrente e collegamento alla galleria naturale San Lorenzo di questo progetto.

Aspetti geologici

Come prima osservazione si evidenzia che alcune parti del tracciato previsto, relativo al tratto di collegamento SS28-SP5, intersecano noti movimenti franosi, ampiamente delineati nel patrimonio conoscitivo esistente. In particolare l'imbocco ovest interseca la cosiddetta frana di San Lorenzo, un movimento franoso complesso, che occupa una ampia area, in stato, secondo il sistema SiFraP di Arpa Piemonte, quiescente, all'interno del quale sono presenti numerose aree attive, di cui una soggetta a controlli inclinometrici e GPS nell'ambito della Rete Regionale di Controllo dei Movimenti Franosi di Arpa Piemonte. Anche l'intervento minore interessa un movimento franoso noto, in particolare la rotonda sulla S.S. 28 interferisce con un movimento franoso attivo.

Si sottolinea come sia sempre errato aumentare i valori esposti a fenomeni di dissesto, in quanto aumenta il rischio geologico complessivo e genera necessità di operazioni di manutenzione del territorio e gestione del rischio; in tal senso si segnala che anche ai sensi dell'art. 9 del PAI la realizzazione di infrastrutture lineari in zone soggette a frana deve essere supportata da una specifica dichiarazione di non altrimenti localizzabilità delle stesse, stante che le attuali alternative progettuali presentate considerano gli estremi dei due collegamenti vincolanti, coinvolgendo settori di versante in condizioni peggiori di quelle previste nel progetto in esame.

Cantierizzazione

I cantieri si inseriscono in un contesto territoriale prevalentemente agricolo che si caratterizza ancora per la presenza di elementi del paesaggio a connotazione naturalistica, quali filari alberati, siepi e aree boscate che costituiscono elementi lineari funzionali al raccordo ecologico e come tali da tutelare per mantenerne il ruolo di connessione.

Poiché all'interno dei cantieri ricadono significative porzioni di aree boscate anche appartenenti alla fascia perfluviale, si rende necessario che tutte le specie arboree ed arbustive di pregio interferite vengano il più possibile mantenute e tutelate; in ogni caso l'interferenza con la vegetazione dovrà essere adeguatamente gestita attraverso buone pratiche di cantiere e di un adeguato ripristino dell'area.

I cantieri si inseriscono in un contesto territoriale prevalentemente agricolo che si caratterizza ancora per la presenza di elementi del paesaggio a connotazione naturalistica, quali filari alberati, siepi e aree boscate che costituiscono elementi lineari funzionali al raccordo ecologico e come tali da tutelare per mantenerne il ruolo di connessione.

Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al monitoraggio della dinamica gravitativa, preso atto dell'avvenuta effettuazione di una serie di misure a partire dal mese di dicembre 2019, che non

hanno evidenziato al momento movimenti significativi, e dell'intenzione di realizzare nuovi sondaggi, si riportano di seguito alcune indicazioni contenute nell'Allegato 1.

Dato atto, pertanto, che, in conclusione, alla luce delle considerazioni e osservazioni sopra esposte, in esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri dei soggetti istituzionali interessati, si rileva che per gli impatti di natura geologica, idraulica, idrica, di difesa del suolo e paesaggistica non si dispone di elementi sufficienti per potersi esprimere compiutamente e pertanto si ritiene opportuno proporre una richiesta di approfondimenti contenuta nell'Allegato 2 alla presente deliberazione, mentre per quanto riguarda le altre componenti ambientali si ritiene che possano sussistere i presupposti per esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.lgs. 152/2006, parere positivo, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni illustrate nell'Allegato 1, in merito alla compatibilità ambientale del progetto definitivo "S.S. 28 del Colle di Nava – Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla S.S. 28 Dir-564 e al casello A6 "Torino-Savona" III Lotto Variante di Mondovì", localizzato in Comune di Mondovì (CN) presentato dalla Società ANAS S.p.A.;

visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto l'art. 18 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

visto l'art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

visto il R.D. 523/1904;

vista la l.r. 45/89;

dato atto che tale provvedimento non prevede alcun impegno economico per la Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di dato atto dell'esito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri dei soggetti istituzionali interessati, secondo cui per gli impatti di natura geologica, idraulica, idrica, di difesa del suolo e paesaggistica non si dispone di elementi sufficienti per potersi esprimere compiutamente e si propone una richiesta di approfondimenti contenuta nell'Allegato 2 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, mentre per quanto riguarda le altre componenti ambientali sussistono i presupposti per esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.lgs. 152/2006, parere positivo, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni illustrate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale, in merito alla compatibilità ambientale del progetto definitivo "S.S. 28 del Colle di Nava – Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla S.S. 28 Dir-564 e al casello A6 "Torino-Savona" III Lotto Variante di Mondovì", localizzato in Comune di Mondovì (CN) presentato dalla Società ANAS S.p.A.,

- di dare atto che tale provvedimento non prevede alcun impegno economico per la Regione Piemonte;

- di demandare alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.lgs. 152/2006 per il prosieguo di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Parere ex art. 24, comma 3 del d.lgs. 152/2006 nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto "S.S. 28 del Colle di Nava – Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla S.S. 28 Dir-564 e al casello A6 "Torino-Savona" III Lotto Variante di Mondovì", localizzato in Comune di Mondovì (CN), presentato dalla Società ANAS S.p.A.

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI AMBIENTALI

Allegato alla DGR Parere ex art. 24, comma 3 del d.lgs. 152/2006 nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto "S.S. 28 del Colle di Nava – Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla S.S. 28 Dir-564 e al casello A6 "Torino-Savona" III Lotto Variante di Mondovì", localizzato in Comune di Mondovì (CN), presentato dalla Società ANAS S.p.A..

Conformità agli strumenti urbanistici

il progetto infrastrutturale in esame non risulta pienamente conforme al P.R.G.C. vigente e pertanto necessita di un suo recepimento all'interno degli elaborati di piano, il quale troverà formale conclusione tramite apposito atto consiliare comunale comportante ratifica del tracciato stradale in progetto, ai fini del completo raggiungimento della conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. 383/94.

Si ricorda al riguardo che, trattandosi di procedimento autorizzativo, in conferenza di servizi, con valenza di modifica dello strumento urbanistico, è opportuno acquisire – anche ai fini del buon esito del procedimento - l'espressione della volontà del Consiglio comunale di Mondovì in ordine alla fattibilità della variante, valutata la coerenza di quest'ultima con le esigenze di pianificazione a livello locale, nonché rispetto agli effettivi contenuti degli elaborati progettuali consegnati dal Proponente e considerato quanto di seguito esposto. Ciò potrà avvenire attraverso la predisposizione di apposita deliberazione consiliare con eventuale contestuale delega alla rappresentanza in conferenza da parte dell'organo assembleare ad altro soggetto politico e/o tecnico-amministrativo, al fine di esprimere considerazioni nel merito dello specifico progetto.

Pertanto si evidenziano di seguito alcune operazioni, in capo al Proponente di concerto con il Comune di Mondovì, necessarie ai fini del corretto coordinamento dello strumento urbanistico comunale e di pianificazione settoriale, in recepimento del sopra citato intervento stradale:

- modifica cartografica delle Tav. P3.2/9-10-11 Planimetria di Progetto: Territorio – scala 1:5.000 e P3.3/7 Planimetria di Progetto: Concentrico – scala 1:2.000; nonché Tav. AT3.7 Carta di sintesi della pericolosità ed idoneità all'utilizzazione urbanistica – scala 1:5.000 e AT3.10 Carta di sintesi della pericolosità con perimetrazione e denominazione delle aree urbanistiche – scala 1:2.000, sulla base di quanto rappresentato nell'elaborato 01.05_P00_EG00_GEN_CT01_B - Strumenti urbanistici, con i dovuti aggiustamenti grafici in relazione alle diverse scale e modalità di rappresentazione utilizzate dal piano (v. anche elaborato 01.08_T00_EG00_GEN_PO01_B - Planimetria di progetto su fotomosaico in scala 1:5.000);

- tale recepimento si intende comprensivo delle relative fasce di rispetto stradali di cui agli artt. 16; 17 e 18 del D.Lgs. n. 285/92 - Nuovo codice della strada, nonché artt. 26; 27 e 28 del D.P.R. n. 495/92 - Regolamento di esecuzione, di cui si richiamano per chiarezza alcune definizioni (art. 3 del Codice), anche ai fini della verifica in particolare di quanto inserito all'interno degli elaborati 16.02_P00_ES00_ESP_PC01_B Piano particellare di esproprio - Tav. 1/3; 16.03_P00_ES00_ESP_PC02_B Piano particellare di esproprio - Tav. 2/3; 16.04_P00_ES00_ESP_PC03_B Piano particellare di esproprio - Tav. 3/3 e 16.04_P00_ES00_ESP_PC04_B Piano particellare di esproprio - Rione Borgato, e conseguentemente nei rimanenti elaborati relativi alla Sezione 16 – ESPROPRI.

La fascia di rispetto viene definita dal Codice quale "striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili".

Il confine stradale, a sua volta, è definito come "il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio, del progetto approvato". In mancanza, il confine è costituito "dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, dal piede della scarpata se la strada è in rilevata o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea".

La fascia di rispetto è, quindi, identificata come la porzione di area immediatamente contigua al confine stradale, posta all'esterno della sede viaria, la quale nel caso di specie, andrà commisurata alle previste tipologie stradali C1/2, in rapporto alle casistiche individuate nei citati dispositivi (ad. es. presenza del centro abitato e/o zone previste come edificabili o trasformabili dal P.R.G.C. vigente, ecc...).

Per contro, i tratti in galleria possono ritenersi esclusi dalla suddetta fascia, fatti salvi i dovuti approfondimenti inerenti il c.d. "franco" rispetto al punto di massima altezza delle gallerie, come unica zona di ulteriore salvaguardia, anche a sicurezza e protezione della strada medesima (imbocchi in galleria e aree di accesso per la manutenzione), che possa eventualmente coinvolgere anche i sedimi sovrastanti, di cui tuttavia non si è trovata evidenza all'interno della

documentazione a disposizione; conseguentemente, verifica a livello normativo, della possibilità di applicazione diretta del vigente TITOLO VII - Vincoli tracciati e fasce di rispetto stradali e ferroviarie, aree per la protezione civile delle norme di attuazione di P.R.G.C., con particolare riferimento agli artt. 59, 60, 61 e 62, nonché eventuale presenza generalizzata di prescrizioni in contrasto con l'opera in progetto e relative fasce, anche rispetto alle diverse zone urbanistiche coinvolte sopra elencate, o ancora dell'opportunità di inserire particolari cautele connesse all'attività edificatoria e opere pertinenziali (ad es. sottoreti/servizi, opere di presa, pozzi), oppure a tutela delle attività agricole presenti (ad es. mantenimento della continuità idraulica dei corsi d'acqua superficiali, dei canali e fossi irrigui, delle falde acquifere, agevole accesso e lavorazione dei fondi, ecc);

Fermo quanto indicato dal D.P.C.M. 14/11/97, in ordine all'attribuzione dei limiti propri al rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, indipendente rispetto alla classificazione acustica comunale, si richiamano le disposizioni di cui alla D.G.R. 85 - 3802 del 6 agosto 2001, attuative della L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a) - Linee guida per la classificazione acustica del territorio, le quali alla FASE IV di redazione del PCA/PZA comunale indicano la necessità di inserire le fasce di pertinenza previste per le infrastrutture con i relativi limiti di immissione. Pertanto, qualora il Comune di Mondovì sia dotato di tale elaborato, lo stesso andrà verificato ed eventualmente integrato con le suddette fasce in recepimento in particolare degli elaborati 08.04_T00_IA03_AMB_CT11_B - Carta dei ricettori, zonizzazioni acustiche comunali e punti di misura (Tav. 1/2) e 08.04_T00_IA03_AMB_CT12_B - Carta dei ricettori, zonizzazioni acustiche comunali e punti di misura (Tav. 2/2).

Geologia

1) *Tratta principale/Imbocco Ovest*: Nelle more della dichiarazione della "non altrimenti localizzabilità" dell'opera, si rende necessario che il proponente valuti per un adeguato periodo di tempo i risultati del monitoraggio geotecnico, ampli l'area di drenaggio delle acque superficiali e profonde, attraverso una rete di trincee drenanti, e di evitare che i cantieri operativi interferiscano con le aree di frana attiva, attuando sui terreni immediatamente circostanti drenaggi superficiali e profondi.

2) *Tratta principale/Imbocco Est*: Si ritiene necessario per il periodo di realizzazione dell'opera un adeguato controllo dei tratti di versante al contorno dell'imbocco da parte del proponente.

3) *Rione Borgato*: per quanto riguarda la rotatoria sulla SS28, si ritiene opportuno che l'opera sia realizzata evitando in ogni modo di interferire con il versante in frana; qualora si rendesse inevitabile interferire col versante, occorrerebbe realizzare preventivamente le paratie e le opere di preconsolidamento, intensificando opportunamente i sistemi di drenaggio; sarà quindi opportuno verificare il reale stato di conservazione ed efficienza del muro di contenimento esistente, adottando eventuali interventi di conservazione o miglioramento, ed inserire strumenti di monitoraggio che consentano di verificare lo stato del versante nel corso dei lavori.

Appare evidente la necessità che il progetto esecutivo definisca un adeguato programma di manutenzione e monitoraggio dei luoghi e delle opere da protrarsi nel tempo

Cantierizzazione

1) Con particolare riferimento al cantiere per la realizzazione del viadotto sul fiume Ellero, si evidenzia la necessità di contenere il più possibile le dimensioni della cantierizzazione cercando di operare in sicurezza con adeguate procedure volte a limitare sversamenti accidentali e comunque nel rispetto della normativa regionale sui lavori in alveo, Allegato A della DGR n. 72-13725 del 29/03/2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione dei lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art.12 della legge regionale n.37/2006 s.m.i."

2) Si rileva la necessità in fase di progettazione esecutiva di prevedere un approfondimento progettuale volto a chiarire il numero di pile provvisorie funzionali al montaggio, le modalità di realizzazione delle stesse, i dettagli costruttivi e di demolizione oltre a chiarire la gestione dei materiali di risulta. Le procedure di gestione di tali attività dovranno essere inserite e descritte nel sistema di Gestione Ambientale del cantiere.

3) In fase di cantiere dovranno essere previste idonee misure di contenimento, controllo e monitoraggio delle specie esotiche invasive con particolare riferimento alla presenza di *Reynoutria japonica*. Per la gestione ed il contenimento della specie vegetali esotiche invasive si raccomanda l'adozione delle strategie di controllo individuate dal Gruppo di Lavoro Regionale sulle specie esotiche invasive, disponibili ai seguenti link:

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.html;

<http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/pubblicazioni/84-pubblicazioni/monografie/816-le-specie-forestali-arboree-esotiche.html>

4) Riguardo all'illuminazione dei cantieri si rileva l'importanza di ridurre tale impatto a fronte della sensibilità del territorio, con particolare riferimento alla chiroterofauna ed all'avifauna, anche in relazione alla funzione svolta dai corsi d'acqua e dalla rete irrigua quali corridoi per la fauna. Si dovrà pertanto provvedere a ridurre per quanto possibile l'illuminamento medio del cantiere nelle fasce orarie e nelle aree più critiche per gli spostamenti della fauna.

5) A carico del proponente, dovrà essere assicurata la manutenzione degli interventi a verde per un periodo complessivamente non inferiore a 5 anni. Al termine dei 5 anni dovranno inoltre essere previste attività di rimozione pali di sostegno, degli ancoraggi e degli shelter o perlomeno prevedere l'impiego di shelter biodegradabili.

6) Il Proponente dovrà prevedere nel Quadro economico dell'intervento le somme necessarie per il ripristino degli ammaloramenti dovuti alla percorrenza dei mezzi di cantiere sulle strade provinciali che verranno percorse (Provincia di Cuneo) per raggiungere l'area di cantiere.

Rete ecologica

1) Dall'esame della situazione del territorio deriva l'importanza di conservare gli elementi naturalistici esistenti allo scopo di evitare una ulteriore frammentazione del territorio. A tal fine è fondamentale prevedere una progettazione dell'intervento che tenga in considerazione la ricucitura delle connessioni attraverso il mantenimento e /o ripristino e la creazione di nuovi corridoi ecologici a supporto del recupero ambientale dell'opera valorizzando gli elementi naturalistici esistenti. In tale ottica, in fase di progettazione esecutiva, si richiede di valutare la fattibilità di adattare i tombini idraulici, la cui realizzazione è prevista per risolvere le interferenze dell'opera con la rete irrigua, al fine di renderli permeabili alla fauna.

2) Il proponente dichiara di aver eseguito dei rilievi floristici/vegetazionali nel mese di dicembre 2019 su tre aree lungo il tracciato previsto dalla realizzazione del terzo lotto. Da tali indagini risultano presenti specie esotiche invasive principalmente nelle aree boscate ripariali nei pressi del fiume Ellero. In particolare è stata rilevata la presenza di *Reynoutria Japonica*. ("Interventi di inserimento paesaggistico e ambientale doc 13.01_P00_IA00_AMB_RE01_C pag 24).

Considerato il carattere di forte invasività di questa specie durante i lavori dovranno essere previste idonee misure di contenimento e controllo oltre ad un'assidua attività di monitoraggio.

Per poter effettuare una caratterizzazione adeguata delle specie esotiche invasive, i rilievi devono essere condotti tra la fine della primavera e l'autunno, periodo maggiormente idoneo all'osservazione di tutte le entità potenzialmente presenti. La caratterizzazione della flora esotica deve riguardare tutte le aree interessate dal progetto, questa non può essere ottenuta rilevando unicamente plot fissi poiché, con tutta evidenza, non garantirebbe una copertura completa dell'area che, viceversa, deve essere integralmente indagata.

E' necessario predisporre una check-list di tutte le entità floristiche esotiche rinvenute nell'area indagata, che dovrà essere accompagnata da una valutazione speditiva del grado di diffusione delle stesse (localizzata, diffusa, molto diffusa) all'interno degli habitat presenti e, per le specie legnose, da indicazioni relative al loro grado di sviluppo (semenzali, esemplari in grado di riprodursi, ecc.).

Dovrà essere progettato sulla base delle risultanze degli studi condotti in fase progettuale, un Piano di monitoraggio integrato nel PMA dell'opera; dovrà inoltre essere strettamente connesso alla tipologia di ripristino/recupero ambientale previsto per le aree interferite dai lavori.

Il PMA, dovrà prevedere la verifica preliminare della presenza, e, nel caso, la caratterizzazione della flora alloctona, con indicazione delle specie che presentano carattere di invasività. Scopo del monitoraggio è quello di impedire, all'interno delle aree di cantiere e nelle loro immediate vicinanze (margini esterni), l'insediamento e la diffusione di entità della flora alloctona: per questo motivo è necessario prevedere una sorveglianza attiva che contempli anche la possibilità di interventi di gestione (estirpazione, sfalcio, ecc.). Tale piano dovrà essere condiviso con Arpa Piemonte e il settore regionale competente.

Piano di Gestione Ambientale (PGA)

In fase di progettazione esecutiva dovrà essere redatto un Piano di Gestione Ambientale dettagliato della fase di cantiere e di esercizio dell'opera, che descriva le singole fasi di lavoro i potenziali impatti e le procedure di controllo e gestione adottate. Dovranno inoltre essere dettagliati tutti gli additivi impiegati in fase realizzativa e allegare le schede di sicurezza. Il PGA dovrà essere strettamente connesso e raccordato con il PMA.

Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al monitoraggio della dinamica gravitativa, preso atto dell'avvenuta effettuazione di una serie di misure a partire dal mese di dicembre 2019, che non hanno evidenziato al momento movimenti significativi, e dell'intenzione di realizzare nuovi sondaggi, si riportano di seguito alcune ulteriori indicazioni:

1. Così come riportato nella relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica (elaborato 03-01-P00GE00-GEO-RE01-B), si raccomanda di proseguire il monitoraggio inclinometrico e piezometrico "durante l'arco di tempo intercorrente fra la progettazione definitiva ed esecutiva" e per tutta la fase operam in modo da avere un quadro esaustivo relativamente all'eventuale evoluzione dei movimenti franosi esistenti; in particolare, in considerazione della prolungata persistenza al suolo di una significativa coltre nevosa nel periodo invernale (tra dicembre 2020 e febbraio 2021), potrà risultare assai utile effettuare una campagna di misure in primavera, a maggior ragione se dovessero verificarsi ulteriori significative precipitazioni nevose e/o piovose.
2. Nell'ottica di una futura possibile integrazione degli inclinometri all'interno della rete di monitoraggio di Arpa Piemonte (ReRCoMF), si richiede di poter effettuare una misura di origine, una volta realizzati anche i previsti ulteriori strumenti.
3. In relazione alla frana (cod. Sifrap 004-01297-02) ubicata a monte della S.S: 28 in corrispondenza del previsto innesto della viabilità di accesso al ponte del Rione Borgato, si ritiene che sarebbe utile realizzare nel corpo di frana, indicativamente a monte della rotatoria, almeno 2 sondaggi a carotaggio continuo, attrezzati con tubi inclinometrici; si ritiene che sarebbe di interesse, anche a fini progettuali, conoscere nel dettaglio la stratigrafia di tale versante interessato in tempi non troppo remoti da movimenti franosi che hanno raggiunto la viabilità sottostante. Il monitoraggio degli inclinometri consentirebbe inoltre di valutare la profondità di eventuali movimenti residui o di escluderne la presenza.
4. Con la finalità di proseguire nella fattiva collaborazione sin qui praticata, si richiede di voler concordare con Arpa, compatibilmente con le esigenze progettuali, l'ubicazione dei prossimi

sondaggi previsti, in particolare di quelli di cui al punto 2.

Impatto acustico

Nel caso in cui si riscontrassero superamenti dei limiti della classificazione acustica comunale o dei limiti stabiliti dal D.P.R. 142/2004 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) per i ricettori ricadenti nella fascia di pertinenza si dovranno prevedere barriere acustiche per limitare l'inquinamento sonoro ai limiti di cui alla vigente legislazione.

Per tale fase dovrà essere richiesta al Comune di Mondovì l'autorizzazione in deroga ai limiti di cui alla Legge Regionale n.52 del 25/10/2000 con le modalità previste dalla DGR 27/6/2012 n.24-4049. Si ritiene comunque opportuno l'utilizzo di barriere fonoassorbenti (anche mobili) per ridurre le emissioni acustiche quando sono utilizzati macchinari particolarmente rumorosi (es. frantumatore, demolitore montato su pala gommata ecc.). Come già previsto ad opera realizzata dovrà essere eseguito un monitoraggio acustico a conferma dei dati di progetto. Nel caso in cui si riscontrassero superamenti dei limiti della classificazione acustica comunale o dei limiti stabiliti dal D.P.R. 142/2004 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) per i ricettori ricadenti nella fascia di pertinenza si dovranno prevedere barriere acustiche per limitare l'inquinamento sonoro ai limiti di cui alla vigente legislazione.

Qualità dell'aria

Relativamente ai parametri di cui è stato previsto il monitoraggio (Par. 5.6- 14 - Piano di monitoraggio ambientale), valutati gli attuali livelli degli inquinanti della qualità dell'aria e gli attuali contributi delle diverse tipologie di sorgenti presenti sul territorio, si ritiene opportuno concentrare l'attenzione sulla misura del materiale particolato e degli ossidi di azoto, tralasciando gli altri inquinanti proposti (quali ozono, monossido di carbone, Btex, IPA e metalli).

Vista la complessità dell'inquinamento atmosferico e l'influenza delle condizioni meteorologiche sui livelli di concentrazioni degli inquinanti, la valutazione dei dati misurati nel corso dei monitoraggi e delle eventuali anomalie andrà fatta in relazione ai dati misurati nei medesimi periodi dalle stazioni della Rete Regionale della Qualità dell'aria, con particolare riferimento alla vicina stazione di Mondovì – Borgo Aragno.

Terre e rocce da scavo

L'utilizzo come sottoprodotti dei volumi destinati a Edilservice S.r.l. (83.000 mc) è ancora incerto, in quanto il recupero ambientale nel quale dovrebbero essere impiegati tali materiali è ancora in fase di autorizzazione; se la procedura non dovesse andare a buon fine, tale quantitativo potrebbe dover essere gestito, in toto o in parte, come rifiuto, contrariamente agli obiettivi e raccomandazioni regionali in merito.

Sulla base dei dati indicati nel Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (Elab. 18), i volumi di terreno movimentati ammontano complessivamente a 1.324.400 mc pertanto, l'intervento rientra nei dettami di cui all'art. 13 della l.r. 23/2016. Nella successiva fase per il perfezionamento dell'Intesa – Stato – Regione ai sensi del DPR 383/1996, dovrà quindi essere presentato un Piano di reperimento e gestione dei materiali litoidi, che dovrà essere valutato e approvato contestualmente al progetto dell'opera stessa, così come previsto dalla l.r. 23/2016.

Aspetti demaniali

Si ricorda che in occasione della predisposizione del progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori, per tutte le opere occupanti sedime demaniale (fisse o temporanee, compresi gli scarichi) dovrà essere richiesta ed ottenuta la relativa concessione di occupazione di sedime demaniale.

Aspetti relativi alla l.r. 45/89

Al fine di conseguire l'autorizzazione della Regione Piemonte di cui all'articolo 1 della l.r. n. 45/1989 il proponente deve presentare all'autorità competente:

- istanza in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, corredata dalla documentazione progettuale in modalità informatica (formati portabili statici non modificabili);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante la disponibilità da parte del richiedente dell'area di intervento, con indicazione degli estremi catastali, accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dovrà essere dichiarato l'assenso dello stesso all'intervento.

Il modello di domanda è reperibile sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/vincolo-idrogeologico>

Alle istanze presentate alla Regione Piemonte deve essere allegata la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria, stabilite con DGR n. 31-5971 del 17.6.2013, il cui importo è reperibile all'indirizzo sopra riportato.

Nel caso si richieda copia conforme del provvedimento finale è allegata n. 1 marca da bollo.

La completezza della documentazione e dei dati contenuti nell'istanza è condizione di ricevibilità della stessa. Nel caso di opere da autorizzarsi attraverso l'istituto della conferenza di servizi, l'istanza, i relativi allegati nonché la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria devono comunque essere presentati all'amministrazione precedente che provvede ad inviarli all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione.

All'istanza è allegato il progetto che illustra le opere che si intendono realizzare tramite raffronti "ante e post operam". Gli Uffici istruttori hanno facoltà di richiedere ulteriore documentazione tecnica e l'installazione e gestione di strumentazione di rilevamento, controllo e monitoraggio delle variabili che possono alterare le condizioni di stabilità sia dei versanti che del manto nevoso, nel caso ciò sia finalizzato alla valutazione della compatibilità dell'opera.

La documentazione tecnica, redatta in conformità a quanto specificato nei successivi punti, dev'essere timbrata e sottoscritta da tecnici specializzati del settore, iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Per la documentazione riguardante l'applicazione del DM 17 gennaio 2008 (Norme tecniche per le costruzioni), i tecnici di cui sopra dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, che tale documentazione è stata predisposta sulla base del citato decreto.

In particolare la documentazione dovrà essere costituita dai seguenti elaborati:

a) Istanza in regola con la disciplina sull'imposta di bollo su modello reperibile sul sito della Regione- Piemonte al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/vincolo-idrogeologico>

b) Progetto definitivo degli interventi che s'intendono realizzare, redatto in conformità al DM 17 gennaio 2018, comprensivo di:

- descrizione di opere di regimazione e convogliamento delle acque intercettate sia a livello di scorrimento superficiale, sia negli strati di terreno interessati dalle opere di fondazione e/o scavi;
- i provvedimenti previsti per il recupero ambientale e vegetazionale delle superfici costituenti parte accessoria delle opere (sponde degli invasi artificiali, scarpate stradali, ecc);
- estratto planimetrico di inquadramento e di dettaglio;
- planimetria catastale con indicazione delle particelle e delle superfici interessate dall'intervento; nel caso di trasformazioni di aree boscate, queste dovranno essere evidenziate in planimetria;
- estratto aerofotogrammetrico aggiornato con evidenziate le superfici oggetto di intervento di cui dovranno essere fornite le geometrie (poligoni, punti, linee) su base cartografica di riferimento per la Regione Piemonte, in formato shapefile nel sistema di coordinate UTM32N WGS84.

c) Relazione tecnica illustrante lo stato dei luoghi e gli interventi di modifica/trasformazione d'uso del suolo con indicazione della superficie totale da trasformare distinta tra boscata e non boscata, dei volumi totali di terreno movimentati distinti tra scavi e riporti e dei provvedimenti previsti per il

recupero ambientale e vegetazionale delle superfici costituenti parte accessoria delle opere (sponde degli invasi artificiali, scarpate stradali, ecc).

d) Relazione geologica e geotecnica redatte ai sensi del DM 17 gennaio 2018, con relativi elaborati cartografici, che illustrino le condizioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche locali ed attestino anche quantitativamente la compatibilità dell'intervento con la stabilità dell'area interessata dalle opere. Allegati volti a definire la caratterizzazione geotecnica dei terreni e/o dei litotipi presenti, nel rispetto della specifica normativa vigente (DM 17 gennaio 2018, NTC18).

e) Per interventi su superfici boscate, una Relazione specialistica forestale contenente:

- descrizione del bosco oggetto di trasformazione (categoria forestale e governo, funzione svolta dal bosco con riferimento alla pianificazione forestale), indicazione della superficie boscata da trasformare, del numero delle piante (divise per specie) e della massa legnosa da asportare;
- valutazione della compatibilità del progetto con la conservazione della funzione protettiva del bosco;

- ove prevista la compensazione, il calcolo economico della stessa ai sensi dell'articolo 19, comma 10 della l.r. n. 4/2009 e l'indicazione della modalità di sua effettuazione, coerentemente con quanto disposto dalla DGR 6 febbraio 2017, n. 23-4637 (LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione);

- in caso di compensazione fisica, il progetto di rimboschimento o miglioramento boschivo come da DGR 6 febbraio 2017, n. 23-4637.

f) Per gli interventi su superfici non boscate, esclusi i casi di esenzione previsti dall'articolo 9, comma 4 della l.r. n. 45/1989:

- il progetto di rimboschimento di cui all'articolo 9, comma 2 della l.r. n. 45/1989, con descrizione della stazione (avendo particolare attenzione al suolo) e dell'intervento (sesti e distanze di impianto, lavorazioni del terreno, piano di coltura e conservazione). Nel caso di istanza indirizzata al Comune detto progetto deve essere preventivamente approvato dal Settore Tecnico Regionale competente con le modalità previste dalla DGR 6 febbraio 2017, n. 23-4637;

- in alternativa, la determinazione del pagamento del corrispettivo in denaro di cui all'articolo 9, comma 3 della l.r. n. 45/1989.

g) Documentazione fotografica delle superfici d'intervento;

h) Altra documentazione, ove significativa, quale ad esempio lo stralcio di PRG corredato dalle relative norme di attuazione e dagli stralci degli studi geologici allegati (carta dei dissesti e carta di sintesi).

Parere ex art. 24, comma 3 del d.lgs. 152/2006 nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto "S.S. 28 del Colle di Nava – Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla S.S. 28 Dir-564 e al casello A6 "Torino-Savona" III Lotto Variante di Mondovì", localizzato in Comune di Mondovì (CN), presentato dalla Società ANAS S.p.A.

ALLEGATO 2

PROPOSTA DI RICHIESTA DI APPROFONDIMENTI

Allegato alla DGR Parere ex art. 24, comma 3 del d.lgs. 152/2006 nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto "S.S. 28 del Colle di Nava – Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla S.S. 28 Dir-564 e al casello A6 "Torino-Savona" III Lotto Variante di Mondovì", localizzato in Comune di Mondovì (CN), presentato dalla Società ANAS S.p.A..

ASPETTI GEOLOGICI, IDRICI, IDRAULICI E DI DIFESA DEL SUOLO

Geologia

Si segnala che anche ai sensi dell'art. 9 del PAI la realizzazione di infrastrutture lineari in zone soggette a frana deve essere supportata da una specifica dichiarazione di non altrimenti localizzabilità delle stesse, stante che le attuali alternative progettuali presentate considerano gli estremi dei due collegamenti vincolanti, coinvolgendo settori di versante in condizioni peggiori di quelle previste nel progetto in esame. Risulta pertanto necessario fornire una dichiarazione di non altrimenti localizzabilità.

Difesa del Suolo

in merito all'applicazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni PGRA sul torrente Ellero, si evidenzia che la pericolosità rappresentata nelle mappe del Piano deriva dalla trasposizione del quadro del dissesto contenuta nel Piano regolatore del Comune che è adeguato al PAI dal 2004.

Non essendo state effettuate delle verifiche idrauliche specifiche, in quel tratto di torrente, la delimitazione è avvenuta su base geomorfologica e ha dato origine ad un unico scenario di pericolosità H, ovvero alta. E' in effetti la traduzione della delimitazione del dissesto e secondo la classificazione del PAI individuato dal piano regolatore.

Nell'area interferisce il viadotto di attraversamento del torrente e collegamento alla galleria naturale San Lorenzo di questo progetto.

Si ritiene necessaria da una valutazione della evoluzione morfologica del torrente Ellero in questo tratto, utile a verificare l'attuale stato idrodinamico e capire se l'Ellero è in fase di scavo ed erosione del fondo e delle sponde o in una condizione più stabile. Questo permette di acquisire elementi utili a valutare l'interferenza delle pile in alveo, supportare le verifiche idrauliche specifiche sul tema per assumere le soluzioni progettuali conseguenti.

Ambiente idrico

si richiede di inserire nel monitoraggio biologico anche la componente ittica per evidenziare eventuali anomalie nell'ambiente lotico. Questa comunità biologica dovrebbe essere indagata nelle medesime stazioni proposte sui due torrenti e nelle diverse fasi di avanzamento dell'opera con frequenza annuale

Aspetti idraulici

Dal punto di vista idraulico si richiede che il progetto sia conforme ai contenuti della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce A e B, approvata con la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999 e aggiornata con la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 10 del 5 aprile 2006" – dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva Ponti). Si richiede altresì che vengano attuate le richieste espresse nel Parere del C.S.LL.PP. n. 56/2020 relativo all'Adunanza delle Sezioni Riunite I[^] e III[^] del 17/12/2020.

Inoltre si evidenzia quanto segue:

1. le informazioni pluviometriche contenute nella Relazione Idrologica (pag. 11) devono essere aggiornate con dati disponibili più recenti, anche facendo riferimento ai rilievi pluviometrici effettuati in occasione degli eventi alluvionali che hanno colpito il Piemonte il 2 e 3 ottobre 2020;
2. si richiede il calcolo delle altezze di pioggia e conseguentemente delle portate di progetto, anche il applicazione del metodo TCEW e del metodo dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, evidenziando il contributo legato al trasporto solido;

3. si chiede di aggiornare la documentazione progettuale, secondo quanto previsto al punto 2 e sottopunti della Direttiva (caratterizzazioni geometriche, morfologiche, granulometriche, ambientali degli alvei, portate di piena, opere di difesa, manufatti interferenti, ecc...);
4. in riferimento a quanto previsto dal punto 2 della Direttiva, si suggerisce di estendere ulteriormente il tratto di torrente Ellero ed Ermena oggetto delle verifiche idrauliche, a monte e a valle dei rispettivi viadotti (rif. pag. 2 Relazione Idraulica); i risultati delle verifiche idrauliche devono essere restituiti nella condizione ante e post intervento (punto 2.8) (nella relazione Idraulica pare siano allegati solo i risultati delle verifiche post intervento) – avendo cura di scongiurare un aumento del rischio idraulico per il territorio circostante, a seguito della realizzazione delle opere in progetto e temporanee (punto 3.2.1.4 Direttiva). Inoltre si richiede un elaborato planimetrico che evidenzi le sezioni HEC-RAS oggetto di verifica idraulica (rif. Da pag. 48 Relazione Idraulica);
5. si chiede di evidenziare gli effetti dell'intervento in progetto, come indicati nel punto 2.9 della Direttiva, in particolare sulle eventuali opere idrauliche esistenti;
6. devono essere rispettati i criteri di cui al punto 3 e sottopunti della Direttiva: in particolare si chiede un approfondimento in merito al rispetto delle condizioni del punto 3.2.1.3 che prevede tra l'altro, prescrizioni precise sul posizionamento del ponte rispetto all'alveo ed il posizionamento delle pile al di fuori dell'alveo inciso (Pila 3 viadotto t. Ellero);
7. si raccomanda il rispetto degli indirizzi di cui al punto 3.2.2, in particolare per quanto riguarda il dislivello minimo tra il fondo alveo e l'intradosso degli impalcati per il passaggio di materiale vegetale di alto fusto (problematica particolarmente attuale per i bacini interessati) dislocazione, forma delle pile e scalzamento;
8. i coefficienti di scabrezza assunti devono essere giustificati come previsto dal punto 4.8.4 della Direttiva;
9. le opere di protezione idraulica indicate a pag. 11 della Relazione Idraulica devono essere illustrate in elaborati grafici (planimetrie e sezioni di dettaglio) quotati ed a scala opportuna, come richiesto dal punto 3.2.1 sottopunto 5 e 6 della Direttiva (la tavola DC03_B non è esaustiva); inoltre devono essere evidenziate eventuali opere idrauliche esistenti, la cui stabilità deve essere verificata ai sensi del punto 2.6 e 2.9 della Direttiva; nulla si evidenzia in merito alle ipotizzate opere di difesa spondale (muro in c.a. di dimensioni importanti) della sponda destra del t. Ellero, in corrispondenza della spalla del viadotto;
10. le pile in alveo devono rispettare i contenuti di cui al punto 3 della Direttiva. Inoltre devono essere allegate, per le pile e tutte le opere idrauliche connesse ai ponti, le verifiche di stabilità di cui al punto 3.2.1 sottopunto 6 e 3.2.2, 4.8.6 della Direttiva;
11. le opere idrauliche provvisoriale/temporanee di cantiere indicate a pag. 18 della Relazione Idraulica devono essere illustrate in appositi elaborati grafici (planimetrie e sezioni) quotati e redatti a scala opportuna. Inoltre le sezioni idrauliche HEC-RAS riportate nell'Allegato 2 della Relazione Idraulica (ture per pile) devono anche essere indicate in una apposita planimetria;
12. si chiede altresì di effettuare una simulazione idraulica con la presenza delle opere provvisoriale/temporanee, assumendo $T_r = 100$ e 200 anni. Ciò al fine di verificare gli effetti che tali opere possono comportare, al verificarsi della piena di progetto;
13. per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche degli impalcati, si richiede un dettaglio dello smaltimento nel reticolo idrografico esistente.

PAESAGGIO

Pianificazione territoriale e paesaggistica

1) Risulta in generale da sviluppare ed approfondire la verifica di coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi e le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr), anche a fini della approvazione, nelle successive fasi procedurali, della contestuale variante urbanistica

2) Per quanto concerne l'asse secondario la localizzazione ora proposta – più vicina al centro abitato rispetto alla opzione preliminare, scartata a causa dell'instabilità del versante collinare - risulta molto prossima all'ambito assoggettato a tutela paesaggistica per effetto della D.G.R. n. 1-62 del 12/07/2019 interessante il "Rione Piazza di Mondovì" - seppur non direttamente interferito - e rappresenta una ulteriore interferenza con i beni paesaggistici (corsi d'acqua ed aree boscate), pertanto andrebbe adeguatamente approfondita anche l'alternativa relativa alla realizzazione del solo asse principale.

3) I tratti in viadotto ed in parte le aree di cantiere impattano sui corpi idrici e sulla vegetazione riparia anche conseguentemente alla previsione di opere di protezione lungo le sponde, nonché per il posizionamento e protezione delle pile in alveo; la compagine vegetazionale riparia, oggetto di tutela, risulta direttamente incisa, pertanto si ritiene necessaria una più approfondita valutazione di tali aspetti e delle conseguenti mitigazioni, da definire a valle della progettazione delle opere di protezione spondale.

4) Risulta necessaria una più puntuale quantificazione delle superfici boscate interessate anche ai fini di stabilire la competenza autorizzativa, per le successive fasi procedurali, nonché una verifica in merito alla eventuale presenza di usi civici sulle aree destinate ad essere occupate dalle nuove opere.

5) Si ritiene debbano essere ulteriormente valutati gli impatti e le mitigazioni previste e da adottare per quanto concerne il bene "Rione Piazza di Mondovì" di cui all'art. 136, c. 1 lett. c, d, peraltro esplicitamente richieste dalle prescrizioni d'uso specifiche di cui alla D.G.R. n. 1-62 del 12/07/2019 associate al dispositivo di tutela ""Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia collinare del Rione Piazza di Mondovì (CN)".

6) Anche il paesaggio rurale risulta alterato dalla realizzazione dei due imbocchi della galleria naturale, in particolare sul lato ad ovest, dove è ubicato un pilone votivo nei pressi di un cascinale, pertanto si ritiene necessario verificare il reale impatto dell'infrastruttura ed adottare ulteriori misure mitigative.

7) Appare necessario, essendo il lotto parte del più ampio progetto di tangenziale, motivare le scelte progettuali compiute relativamente alle specifiche costruttive e di finitura dei manufatti (uso di acciaio corten per gli impalcati dei viadotti, finiture dei muri di sostegno, tipologie di mitigazione del rilevato, eventuali barriere fonoassorbenti etc.) evidenziando l'eventuale continuità/discontinuità con le scelte di inserimento paesaggistico compiute sugli altri lotti.

8) In merito alla relazione paesaggistica si evidenzia l'opportunità di acquisire preventivamente tutti gli elementi evidenziati nei paragrafi precedenti, ai fini della compiuta valutazione dell'impatto complessivo dell'infrastruttura sul contesto paesaggistico per l'espressione del parere richiesto al Settore Territorio e Paesaggio, ed anche per la valutazione della competenza autorizzativa nelle successive fasi procedurali.